

CONTENZIOSO

I motivi di revocazione

di Dottryna



La revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario a critica vincolata, in quanto è esperibile avverso le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado soltanto per i motivi tassativamente indicati nell'articolo 395 c.p.c..

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Contenzioso”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza uno a uno i motivi di revocazione.

I motivi di revocazione espressamente previsti dall'[articolo 395 c.p.c.](#) sono:

- il **dolo di una delle parti** in danno dell'altra;
- le **prove riconosciute o dichiarate false**;
- il **rinvenimento di documenti decisivi**;
- l'**errore revocatorio**;
- il **confitto teorico tra giudicati**;
- il **dolo del giudice**.

Dolo di una delle parti

Si ha **dolo di una delle parti in danno dell'altra** quando viene compiuta un'**attività fraudolenta**, che si concretizza in **artifici o raggiri** soggettivamente diretti ed oggettivamente idonei, anche sotto forma di silenzio o mendacio, a paralizzare la difesa avversaria ed a impedire al giudice l'accertamento della verità.

Prove riconosciute o dichiarate false

Tale ipotesi ricorre quando le **prove** vengono **riconosciute false** dalla parte che se ne è avvalsa o **dichiarate false** con sentenza civile o penale passata in giudicato.

Il riconoscimento o la dichiarazione devono essere **successivi al passaggio in giudicato della**

sentenza che si intende impugnare per revocazione.

In caso contrario, è necessario dimostrare che **la parte soccombente ne ignorava l'esistenza**.

Rinvenimento di documenti decisivi

Il **rinvenimento di documenti decisivi** che la parte non aveva potuto produrre in giudizio configura un motivo di revocazione quando è dipeso da **cause di forza maggiore** o da **fatto dell'avversario**.

Errore revocatorio

L'errore revocatorio consiste in un **errore di fatto** risultante dagli atti o documenti della causa, e più specificatamente:

- quando la decisione è fondata sulla **supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa**;
- oppure, quando è supposta l'**inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita**;
- e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, se **il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare**.

Quindi, l'**errore revocatorio** può derivare da una **svista materiale o percettiva**, non deve cadere su un **fatto** che è stato **oggetto di controversia** e non deve riguardare l'**interpretazione di norme**.

Esso **non va confuso** con l'errore che consente l'attivazione del **procedimento di correzione delle sentenze**, poiché quest'ultimo non concerne la formazione del giudizio, ma la sua **espressione nel testo della sentenza**, emergendo direttamente dalla stessa.

Conflitto teorico tra giudicati

Si ha conflitto teorico tra giudicati quando **la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata**, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

In altri termini, esso sussiste quando le statuzioni contenute nella sentenza passata in giudicato riguardino i **medesimi presupposti di fatto e di diritto** della sentenza oggetto di revoca.

La **prova** del passaggio in giudicato della sentenza cronologicamente precedente grava **in capo a colui il quale agisce in revocazione**.

Infine, il conflitto di giudicati **non va confuso** con il c.d. **giudicato interno**, il quale si forma, in appello, sui capi di sentenza non impugnati.

Dolo del giudice

Il **dolo del giudice** deve essere stato accertato con **sentenza passata in giudicato**.

Seminario di specializzazione

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)